



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione Lavoro

in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza e assistenza sociali n. 2006/18, promossa con ricorso depositato 22 ottobre 2018 da

_____, con il proc. avv. P. Lanzavecchia

- attore -

contro

INPS, con sede a Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il proc. avv. F. Collerone

- convenuto -

Oggetto: pensione di reversibilità.

Causa chiusa a sentenza il 4 aprile 2019.



Svolgimento del processo

Con ricorso depositato 22 ottobre 2018, _____ conveniva avanti a questo Tribunale l'INPS per ivi sentire accertare il diritto alla pensione di reversibilità, in qualità di coniuge di _____, con condanna dell'INPS al pagamento dei ratei maturati.

Si costituiva in giudizio INPS, contestando la fondatezza della domanda.

La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

A seguito del decesso di _____, avvenuto 16 marzo 2016, il ricorrente ha richiesto all'INPS il riconoscimento della pensione di reversibilità, con domanda del 21 settembre 2017.

L'INPS ha negato la prestazione, in forza dello stato di separazione con addebito, senza la percezione di un assegno alimentare a carico del coniuge deceduto.

La giurisprudenza di legittimità sul punto ha statuito che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286/1987, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 l. 153/1969 e dell'art. 23 c. 4 l. 1357/1962, nella parte in cui escludono dall'erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato - "tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presun-



zione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte" (cfr., *ex multis*, Cass. 7464/2019).

La citata giurisprudenza prosegue evidenziando che "invero, nonostante che la Corte costituzionale, nell'occasione indicata, e in altre successive (sent. nn. 1009/1988, 450/1989, 346/1993, 284/1997) abbia giustificato le proprie pronunce anche con considerazioni legate alla necessità di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che in caso di bisogno il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornire all'altro coniuge separato per colpa o con addebito, il dispositivo della decisione dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della norma esaminata non indica condizioni ulteriori, rispetto a quelle vevoli per il coniuge separato per colpa, ai fini della fruizione della pensione. Ad ambedue le situazioni è quindi applicabile l'art. 22 l. 903/1965, il quale non richiede (a differenza che per il figli di età superiore ai diciotto anni, per i genitori superstiti e per i fratelli e sorelle del defunto, etc.), quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità, la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato o assicurato. In definitiva, nella legge citata, la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall'intento di porre i coniuge superstite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (ance per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima".



Conclusivamente, va dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione della pensione di reversibilità, dall'1 aprile 2016, con condanna dell'INPS alla corresponsione dei ratei maturati, con gli accessori di legge dal dovuto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex reg. 55/2014 come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara il diritto di _____ e alla percezione della pensione di reversibilità, dall'1 aprile 2016, con condanna dell'INPS alla corresponsione dei ratei maturati, con gli accessori di legge dal dovuto al saldo; 2) condanna l'INPS a pagare a _____ la somma di € 2.000,00, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali.

Bergamo, 4 aprile 2019

Il Giudice del Lavoro

Dott. Sergio Cassia

